



# COMUNE DI SCANDRIGLIA

Provincia di Rieti

Cod.Fisc. e P.I.V.A. 00122200579

☎ 0765/878037

C.A.P. 02038

☎ 0765/878467

✉ [protocollo@comune.scandriglia.ri.it](mailto:protocollo@comune.scandriglia.ri.it)

c.c.p.15035025

=====

**ORDINANZA N° 20**

**DEL 29.05.2020**

=====

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

ai sensi degli artt. 50 del d. lgs. 267/2000.

**OGGETTO:** Disciplina orari di apertura e di chiusura delle attività e degli esercizi commerciali, in ragione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19

### IL SINDACO

**PREMESSO** che l'art. 50, comma 4 e 5 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**CONSIDERATO** che la predetta disposizione è stata emanata nell'ambito delle misure messe in atto a livello locale per contenere e gestire l'emergenza sanitaria collegata al COVID-19, visti i livelli di diffusione e gravità raggiunti sul territorio nazionale, ed al fine di confermare la necessità di rimanere presso il proprio domicilio e di evitare possibili assembramenti, stante l'impossibilità di limitare il numero dei visitatori all'interno dei parchi pubblici e delle aree verdi;

**VISTO** il D.L. 25 marzo 2020 numero 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 ed il DCPM del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria collegata al COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VERIFICATO** che all'articolo 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 viene ribadito il principio che l'applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio;

**PRESO ATTO** che il DPCM del 10 aprile 2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio;

**CONSIDERATO** Che il DPCM n. 6 del 26 Aprile 2020 ha introdotto la c.d. "Fase 2", ossia la fase transitoria e graduale di ripresa delle attività e di ritorno verso il regolare svolgimento dei servizi;

**PRESO ATTO** che con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. z00037 del 30.04.2020, alla luce del DPCM 26.04.2020, con l'avvio della Fase 2 e della conseguente ripresa delle attività economiche, veniva demandata ai Comuni, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti per la programmazione delle attività commerciali, con previsione della chiusura delle stesse non oltre le ore 21.30, fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per le attività di asporto;

**TENUTO CONTO** Che con D.L. n. 33 del 16 Maggio 2020 il Governo ha dato attuazione alle disposizioni del DPCM di cui sopra, consentendo alle singole Regioni l'adozione di provvedimenti autonomi al fine di disciplinare la ripresa delle attività e dei servizi, a seconda delle singole curve epidemiologiche regionali;

**VISTO** Che la Regione Lazio, in ottemperanza alle disposizioni governative sancite con D.L. n. 33 del 16 Maggio 2020, ha adottato l'Ordinanza n. Z00041 del 16 Maggio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché il documento recante "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative";

**TENUTO CONTO** Che l'Art. 1 co. 6 dell'Ordinanza n. Z00041 del 16 Maggio 2020 stabilisce che *"Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto."*;

**CONSIDERATO** che nel tempo trascorso i cittadini hanno avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del virus e della necessità di adottare alcuni comportamenti, quali il mantenimento della distanza interpersonale e l'uso dei dispositivi individuali;

**RILEVATA** La necessità di dover garantire il riavvio delle suddette attività commerciali del territorio in sicurezza, sempre tenendo conto di quanto stabilito ai sensi dell'art. 1 co. 8 del D.L. n. 33 del 16 Maggio 2020 secondo cui "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ...

**VISTA** l'Ordinanza 17/2020 del sindaco del Comune di Scandriglia;

**RAVVISATA** La necessità, inoltre, di garantire il rispetto rigoroso di tutte le disposizioni in materia igienica, sanitaria e di sicurezza stabiliti dai precedenti DPCM, Ordinanze Regionali ed Ordinanze Sindacali;

**RITENUTO** Che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**VISTO** L'art. 50 comma 5 del T.U. Enti Locali e approvato con D.Lgs 267/2000 e ss. mm. ii;

**VISTO** Il D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

## **ORDINA**

1. con decorrenza da Sabato 30 Maggio le attività commerciali e i pubblici esercizi e gli artigiani che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande sul posto (bar e caffetterie), possono aprire al pubblico a partire dalle ore 05.00 e cessare alle ore 24:00;

## **DISPONE**

Che il presente provvedimento, avente efficacia dalla data dello stesso, oltre che essere pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Scandriglia, sia trasmesso e notificato a:

**Prefetto di Rieti - Ufficio Territoriale per il Governo**  
protocollo.prefri@pec.interno.it

**Regione Lazio -Agenzia Regionale di Protezione Civile**  
agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

**S.U.A.P. Unione di Comune Alta Sabina**  
unioneealtasabina@legalmail.it

**Comando di Polizia Locale di Scandriglia**  
poliziamunicipale@pec.comune.scandriglia.ri.it

**Regione Carabinieri Lazio - Stazione di Scandriglia**  
tri29935@pec.carabinieri.it

**ASL RIETI**  
asl.rieti@pec.it

**Il Comando della Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.**

#### **RENDE NOTO**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971, n. 1199).

Sono fatti salvi i diritti di terzi interessati.

**Il Sindaco**  
Lorenzo Ferrarini



*[Handwritten signature in blue ink]*